



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 476-2024 - Seduta N° 3870 - del 17/05/2024 - Numero d'Ordine 21

Prot/2024/568078

Oggetto Autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento effettuate in zona di restrizione II per la PSA della Liguria. Modifica della DGR n. 557/2023.

Struttura Proponente Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta GRATAROLA Angelo, PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

La Giunta Regionale

RICHIAMATI:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e ss.mm.ii, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 e ss.mm.ii. che ha inserito quali zone soggette a restrizioni II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizioni I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 del 29 aprile 2024 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

VISTE

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento agli artt. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio) e 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati);
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24 agosto 2023 avente oggetto "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2 del 10 maggio 2024, recante "Misure di applicazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028": controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana";

VISTE

- la DGR n. 264/2022 di Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) per l'anno 2022;
- la DGR n. 961/2022 "Misure di biosicurezza per Peste Suina Africana - Assegnazione ad ALISA del riparto del DM 29/04/2022 di 3.343.548 €";
- la DGR n. 938/2022 "Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione I e II per la PSA";
- la DGR n. 956/2023 "Istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) in Liguria ai sensi della Ordinanza Commissario straordinario PSA n. 5/2023 e indirizzi applicativi per la ricerca di Trichinella ai sensi della dgr 568/2023";
- la DGR n. 557/2023 "Disposizioni relative al depopolamento del Cinghiale", con la quale, tra l'altro, si autorizzavano gli ATC "a coinvolgere nelle attività di depopolamento previste nelle zone di restrizione I e II, tutti i cacciatori in possesso

di porto di fucile e assicurazione in corso di validità [...] previo assolvimento degli obblighi formativi inerenti la biosicurezza

- la DGR n. 327/2024 “Potenziamento attività di depopolamento cinghiali selvatici per contrasto PSA.”,

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2 del 10 maggio 2024, recante “Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”;

CONSIDERATO che con la sopracitata DGR n. 327/2024 si è provveduto a riconoscere ai bioregolatori (art. 16 OCS n. 5/2023) un rimborso per ogni carcassa di cinghiale selvatico abbattuto al fine di incentivare le azioni di depopolamento sul cinghiale selvatico condotte secondo quanto previsto nella DGR 938/2022, per quanto riguarda le zone di restrizione I e II per la PSA.

DATO ATTO che l’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024 all’Art. 3. “Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III” lettera a) punto IX, prevede nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio, che le regioni possano autorizzare l’uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione II e III e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell’agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico.

PRESO atto di quanto emerso in sede di riunioni del GOT regionale di cui alla DGR 956/2023, nonché delle richieste del mondo venatorio di poter ripartire con il depopolamento dei cinghiali in zona II autorizzando l’autoconsumo dei capi abbattuti negativi al test della PSA, nel rispetto delle misure di biosicurezza per Peste Suina Africana già previste con DGR 938/2022, in linea con i contenuti dell’Ordinanza Commissariale n. 2/2024 ;

CONSIDERATO che quanto indicato con DGR 938/2022 per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, controllo, depopolamento in zona I per la PSA, assolve quanto indicato nell’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024 ai fini dell’applicazione dell’art. 3;

CONSIDERATO che tutti i suini selvatici abbattuti in zona II devono essere stoccati presso una casa di caccia – struttura identificata sita all’interno della stessa zona di restrizione II, ritenuta idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell’ ASL territorialmente competente, o presso un centro di raccolta della selvaggina registrato ai sensi del Reg. 852/2004/CE e manipolati e movimentati solo a seguito dell’acquisizione dell’esito negativo del test di identificazione dell’agente patogeno della PSA;

PRESO atto che allo stato attuale non sono presenti in Liguria centri di raccolta della selvaggina registrati ai sensi del Reg. 852/2004/CE, ma parte delle case di caccia site all’interno della zona di restrizione II in Liguria come strutture identificate sono state già ispezionate dall’ASL per verifica della rispondenza ai requisiti di cui All.1 OCS 5/2023 con esito favorevole anche ai fini dell’autoconsumo e i relativi Piani di Gestione della Biosicurezza risultano approvati dalla Autorità Competenti Locali (ACL);

ATTESO che la richiamata Ordinanza, all'art. 16 (Elenco nazionale dei Bioregolatori), stabilisce che i "Bioregolatori" iscritti nell'apposito elenco Nazionale dei "Bioregolatori", possono svolgere le attività di contenimento del cinghiale sull'intero territorio nazionale, su autorizzazione delle ACL;

CONSIDERATO che, pur non essendo l'attività dei bioregolatori qualificabile quale attività venatoria, gli Ambiti Territoriali di Caccia (AATTCC) sono chiamati a svolgere, ai sensi della richiamata DGR 557/23, un'effettiva e consistente opera di coordinamento e supporto organizzativo a favore dei bioregolatori stessi, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di depopolamento, e che tale opera richiede l'impegno del personale e l'utilizzo di risorse di ciascun Ambito;

CONSIDERATO altresì che, tra i presupposti per l'abilitazione al prelievo venatorio – condizione indispensabile per il possesso della qualifica di bioregolatore - vi è, ai sensi dell'art. 23 della l. 157/1992 e dell'art. 41 della l.r. 29/1994, il versamento di una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, soggetta a rinnovo annuale;

RITENUTO per quanto sopra necessario modificare la DGR n. 557/2023, a far data dall'emanazione del presente provvedimento, mediante l'opportuna sostituzione della lettera b) del dispositivo, al fine di rendere esplicito l'obbligo, da parte dei bioregolatori, di versamento annuale:

- della quota di partecipazione richiesta dall'ATC ai cacciatori iscritti, di cui all'art. 26 l.r. 29/1994;
- della tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

RITENUTO che per le case di caccia – strutture identificate, site all'interno della zona di restrizione II in Liguria che ancora non siano state valutate dalla ASL competente ai fini dell'autoconsumo, se rispondenti ai requisiti previsti dalla DGR 938/2022 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario della PSA n. 2/2024, possano integrare il proprio Piano di Gestione della Biosicurezza con l'autoconsumo e su richiesta della squadra di caccia alla ASL, completare l'iter di valutazione delle strutture identificate;

RITENUTO che per le eventuali attività di adeguamento delle case di caccia – strutture identificate, site all'interno della zona di restrizione II in Liguria sia possibile richiedere il contributo già previsto con DGR 961/2022 punto c) secondo le modalità di cui al DD 7991/2022;

RITENUTO che il suddetto processo necessiti di non meno di 30 giorni dalla data del presente atto per la sua conclusione;

RITENUTO che per quanto riguarda l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in zona di restrizione I si confermi quanto già disposto con DGR 938/2022;

RITENUTO di autorizzare, dalla data del presente atto, l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento, effettuate in zona di restrizione II per la PSA nei comuni liguri in cui non siano stati rinvenuti casi positivi alla PSA da almeno tre mesi, qualora le case di caccia- strutture identificate siano state già valutate positivamente anche ai fini dell'autoconsumo dalla ASL territorialmente competente

e a condizione che siano stati comunicati dalla ATC alla ASL territorialmente competente l'elenco delle fascette identificative dei cinghiali consegnate a ciascuna squadra di caccia coinvolta nel depopolamento;

RITENUTO necessario richiamare la disposizione già prevista dalla DGR 938/2022 della preventiva autorizzazione delle uscite di depopolamento da parte del coordinatore del GOT locale di cui alla DGR 956/2023;

RITENUTO peraltro di demandare al Direttore dell'Area Salute e Servizi Sociali l'individuazione entro 1 mese dall'emanazione del presente provvedimento, sentito il GOT regionale di cui alla DGR 956/2023, dei criteri di valutazione di rischio da applicarsi nei restanti Comuni della zona II per la PSA, per autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento;

RITENUTO altresì per quanto riguarda le modalità di prelievo/campionamento di rimandare a quanto stabilito nella DGR 938/2022;

RITENUTO di procedere all'implementazione del flusso informativo secondo quanto richiesto dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0010443 del 19/03/2024 che prevede oltre al caricamento della singola scheda SINVSA per capo abbattuto, anche il caricamento massivo da parte di II.ZZ.SS di un file Excel riportante tutte informazioni relative al campionamento dei suini selvatici, siano essi prelevati in seguito a segnalazione, ricerca attiva o abbattuti/cacciati;

RITENUTO infine di disporre che per la raccolta, stoccaggio e smaltimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o residui di macellazione derivanti da azioni presso le case di caccia/ strutture identificate valutate positivamente dalla ASL, site in zona di restrizione I e II, a seguito di azioni di depopolamento autorizzate dai rispettivi GOT locali, valga quanto disposto con DD 4860/2023 relativa alla gara n 9034463 lotto unico, affidata da Regione Liguria al RTI ECOVER srl – G.P. in particolare relativamente alle voci del tariffario b) Ritiro carcasse cinghiali c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività di depopolamento (n° interventi anche riferiti a più carcasse.) pari a 220 euro per intervento, c) Acquisizione di carcasse da competenti soggetti terzi autorizzati (n° acquisizioni anche plurime) pari a 50 euro per intervento, d) Trasporto in vincolo sanitario presso impianto di categoria 1 (per trasporto) pari a 550 euro e la voce e) Smaltimento carcasse (termodistruzione) pari a 0,60/kg, oltre alle eventuali maggiorazioni per le voci b) e c) di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico approvato con DD n. 3688/2023, a seconda dei casi occorsi, che pertanto risulteranno a carico del budget, già impegnato con DGR 961/2022 punto b) quota parte, a concorrenza di quanto ancora disponibile;

Su proposta del Vice Presidente Alessandro Piana e dell'Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

DELIBERA

- 1) di autorizzare, dalla data del presente atto, l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento, effettuate

in zona di restrizione II per la PSA nei comuni liguri in cui non siano stati rinvenuti casi positivi alla PSA da almeno tre mesi, qualora le case di caccia- strutture identificate siano state già valutate positivamente anche ai fini dell'autoconsumo dalla ASL territorialmente competente e a condizione che siano stati comunicati dalla ATC alla ASL territorialmente competente l'elenco delle fascette identificative dei cinghiali consegnate a ciascuna squadra di caccia coinvolta nel depopolamento;

- 2) di disporre che le case di caccia – strutture identificate, site all'interno della zona di restrizione II in Liguria che ancora non siano state valutate dalla ASL competente ai fini dell'autoconsumo, se rispondenti ai requisiti previsti dalla DGR 938/2022 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario della PSA n. 2/2024, possano integrare il proprio Piano di Gestione della Biosicurezza con l'autoconsumo e su richiesta della squadra di caccia alla ASL, completare l'iter di valutazione delle strutture identificate;
- 3) Di stabilire che per le eventuali attività di adeguamento delle case di caccia – strutture identificate, site all'interno della zona di restrizione II in Liguria sia possibile richiedere il contributo già previsto con DGR 961/2022 punto c) secondo le modalità di cui al DD 7991/2022
- 4) di demandare al Direttore dell'Area Salute e Servizi Sociali l'individuazione entro 1 mese dall'emanazione del presente provvedimento, sentito il GOT regionale di cui alla DGR 956/2023, dei criteri di valutazione di rischio da applicarsi nei restanti Comuni della zona II per la PSA, per autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi di cinghiale abbattuti in azioni di depopolamento;
- 5) di sostituire a far data dall'emanazione del presente provvedimento, la lettera b) della deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2023, n. 557 con le seguenti:

b) di autorizzare gli AATTCC, sulla base delle direttive del Commissario Straordinario alla PSA di cui in premessa, a coinvolgere nelle attività di depopolamento previste nel territorio agro-silvo-pastorale venabile delle zone di restrizione I e II tutti i cacciatori in possesso di porto di fucile e assicurazione in corso di validità, in regola con il versamento della tassa di concessione regionale e con l'iscrizione all'ATC, previo assolvimento degli obblighi formativi inerenti alla biosicurezza ("bioregolatori");

b bis) di dare atto che eventuali interventi dei bioregolatori, anche al di fuori del contesto territoriale indicato alla lettera precedente, potranno essere richiesti dall'autorità sanitaria competente e che gli elenchi dei bioregolatori disponibili a partecipare alle attività di depopolamento sono rinvenibili sul la Banca Dati nazionale del Ministero della Salute - Vetinfo come previsto dall'art. 3 lettera a punto VII OCS 2/2024;

- 6) di procedere all'implementazione del flusso informativo secondo quanto richiesto dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0010443 del 19/03/2024 che prevede oltre al caricamento della singola scheda SINVSA per capo abbattuto, anche il caricamento massivo da parte di II.ZZ.SS di un file Excel riportante tutte informazioni relative al campionamento dei suini selvatici, siano essi prelevati in seguito a segnalazione, ricerca attiva o abbattuti/cacciati;
- 7) di disporre che per la raccolta , stoccaggio e smaltimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o residui di macellazione derivanti da azioni presso le case di caccia/strutture identificate valutate positivamente dalla ASL, site in zona di restrizione I e II, a seguito di azioni di depopolamento autorizzate dai rispettivi

GOT locali, valga quanto disposto con DD 4860/2023 relativa alla gara n 9034463 lotto unico, affidata da Regione Liguria al RTI ECOVER srl – G.P. in particolare applicando le voci del tariffario:

- b) Ritiro carcasse cinghiali c/o la sede di abbattimento e/o l'eventuale sito di stoccaggio temporaneo dislocato sul territorio, trasporto e stoccaggio temporaneo di cinghiali abbattuti a seguito di attività di depopolamento (n° interventi anche riferiti a più carcasse.) pari a 220 euro per intervento,
 - c) Acquisizione di carcasse da competenti soggetti terzi autorizzati (n° acquisizioni anche plurime) pari a 50 euro per intervento,
 - d) Trasporto in vincolo sanitario presso impianto di categoria 1 (per trasporto) pari a 550 euro
 - e) Smaltimento carcasse (termodistruzione) pari a 0,60/kg, oltre alle eventuali maggiorazioni per le voci b) e c) di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico approvato con DD n. 3688/2023, a seconda dei casi occorsi, che pertanto risulteranno a carico del budget già impegnato con DGR 961/2022 punto b) , quota parte , a concorrenza di quanto ancora disponibile;
- 8) di rimandare per quanto non già disposto dal presente atto a quanto stabilito nella DGR 938/2022;
 - 9) di notificare il presente provvedimento ad A.Li.Sa., alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini, al GOT regionali e ai GOT locali, nonché al SUAR;
 - 10) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto assunto nella DGR 961/2022, per il bilancio regionale;
 - 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-536

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Angelo GRATAROLA		17/05/2024 13:38
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		17/05/2024 13:32
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		17/05/2024 13:31
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		17/05/2024 13:25
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		17/05/2024 13:16
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		17/05/2024 13:13
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rosanna Tindara MICALE		17/05/2024 12:38

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria